

« g) Un viaggio settimanale tra Livorno e Portoferraio, con approdo a Piombino;

« h) Un viaggio settimanale da Livorno a Santo Stefano, toccando l'isola di Capraia, Portoferraio, Pianosa e Giglio, col ritorno da Santo Stefano a Livorno, toccando Portoferraio e Capraia.

« Le distanze nautiche fra i diversi punti d'approdo rimangono determinate nel modo seguente:

« Da Genova a Livorno	Leghe	27
— Terranova	»	73
— Tortoli	»	92
— Cagliari	»	121
— Maddalena	»	68
— Porto Torres	»	84
Da Livorno a Tortoli	»	74
— Terranova	»	56
— Bastia	»	22
— Cagliari	»	103
— Maddalena	»	51
— Portoferraio	»	13
— Capraia	»	13
— Piombino	»	13
Da Cagliari a Tunisi	»	56
— Palermo	»	73
— Terranova	»	54
— Tortoli	»	31
Da Terranova a Napoli	»	73

CONTI, relatore. Riguardo a Tortoli e Terranova non si ebbero ancora dal Ministero della marina le cifre, le quali indichino quale sia la loro distanza; appena si saranno ricevute, si porranno nella legge.

PRESIDENTE. (Proseguendo la lettura)

« Da Terranova alla Maddalena	Leghe	40
— Orosei	»	16
Da Porto Torres a Maddalena	»	26
— Bastia	»	48
Da Tortoli a Orosei	»	9
— a Terranuova	»	»
Da Bastia a Maddalena	»	33
Da Giglio a Santo Stefano	»	4
— Pianosa	»	13
Da Portoferraio a Pianosa	»	11
— Piombino	»	4
— Santo Stefano	»	17
— Capraia	»	9

« Queste distanze saranno rivedute e nuovamente determinate dal Governo quando siano mutate le presenti condizioni dei porti nelle acque dei quali devono sorgere i piroscafi della società.

« Durante la concessione il Governo non potrà sussidiare altri servizi di navigazione sulle linee stabilite nel presente articolo.

« Questa interdizione però non si estende alle linee percorse dai piroscafi di altre società che, facendo capo ad altri punti che non siano quelli designati nel presente itinerario, tocchino alcuna delle stazioni sovra designate. »

CUGIA. Vorrei domandare al signor ministro dei lavori pubblici una dichiarazione, se però egli crede poterla fare.

Nel servizio di cabottaggio per la costa orientale della Sardegna trovo che i punti d'approdo sono Tortoli, Orosei e Terranuova. Queste tre località sono veramente quelle che presentano maggiori vantaggi per l'approdo. Però vi sono altre località, come Muravera e Siniscola, dove si può fare un commercio assai importante. Se non che non v'ha in tale

località un porto che permetta sempre ad una nave a vapore di potersi fermare. Quindi domanderei al signor ministro se non fosse nella sua intenzione d'intendersi colla società Rubattino, essendo ciò nel suo interesse come di quello delle popolazioni, affinché, quando il tempo lo permette, facesse una fermata all'altezza di Siniscola e di Muravera. Questo sarà un gran bene per quelle popolazioni.

DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole deputato Cugia sa benissimo che bisogna conciliare gl'interessi delle località intermedie cogli interessi dei punti estremi, che sono d'ordinario i più importanti; sicché debbo limitarmi a dichiarare che farò il possibile per conciliare questi due interessi. Del resto, se la cosa sta come egli dice, se la società Rubattino sarà interessata ad approdare nelle località da lui indicate, tempo permettendolo, per parte del Governo può star sicuro che non evvi difficoltà ad acconsentire al più gran numero d'approdi che sarà possibile, ben inteso salvo gl'interessi dei punti estremi, che non vanno dimenticati.

CUGIA. Sono soddisfatto delle spiegazioni del signor ministro, tanto più che avendone parlato colla società Rubattino mi fu detto che la medesima non avrebbe difficoltà a questo proposito, ogni volta che il tempo fosse stato bello.

Ho fatto quest'osservazione per tranquillare le popolazioni che tengono molto a che un tal servizio si faccia.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, s'intenderà sospesa la determinazione della distanza da Tortoli a Terranuova, e nel resto l'articolo è approvato.

« ART. 2. Il Governo avrà facoltà di togliere degli approdi e stabilirne dei nuovi, e di aumentare il numero dei viaggi determinati nell'articolo 1.

« In questo caso il numero dei bastimenti e le condizioni del contratto saranno stabilite di comune accordo, purché non risultino più onerose di quelle che per la presente convenzione sono concesse.

« In caso di contestazione, sarà giudice fra le parti un Consiglio d'arbitri.

« Questo Consiglio di arbitri sarà composto di due persone a scelta del Governo, sulla proposta della Corte dei conti, e di due altre persone a scelta della società. Queste quattro persone ne designeranno una quinta a maggioranza di suffragi, alla quale sarà devoluta la presidenza. A parità di voti la scelta della quinta persona verrà fatta dal presidente del tribunale di commercio del luogo ove ha sede il Governo centrale.

« Il Consiglio d'arbitri giudicherà inappellabilmente. »

CONTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CONTI, relatore. Faccio osservare alla Camera che il Ministero ha trovato questa maniera di elezione degli arbitri proposta dalla Commissione, in modo che debbano essere nominati dalla Corte dei conti, eccellente quando si trattasse solo di Genova, meno conveniente per paesi molto più lontani, come sarebbe la Sicilia, dove la Corte dei conti non può avere conoscenza di uomini abili a giudicare come arbitri.

La Commissione si è appagata di questa ragione che le sembrò convincente, epperò propone alla Camera di ristabilire questo articolo come prima era stato compilato dal Ministero.

PRESIDENTE. Se non vi è chi si opponga, s'intenderà respinto l'emendamento della Commissione e ristabilito l'articolo nel primitivo tenore.

CONTI, relatore. Soltanto per ciò che riguarda la Corte dei conti. Del resto i due primi alinea restano come quelli della Commissione. Gli altri sono quelli del Ministero.